

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ASSICURAZIONE CORPI NATANTI**

CIG B44B6AB8EB

| | |
|--|---|
|  <p>REGIONE DEL VENETO ULSS3 SERENISSIMA</p> | <p>Azienda U.I.s.s. 3 Serenissima</p> <p>Via Don Tosatto 147 30174 Venezia-Mestre C.F. e P.I. 02798850273</p> |
| DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2024 |
| SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2025 |
| RATEAZIONE | ANNUALE |

Alle Condizioni Generali previste dall'allegata Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972) e alle Condizioni Particolari che a essa prevalgono e/o derogano, la Compagnia assicura la somma di **€ 1.320.000,00** su "Corpo, Macchine, Attrezzi e Dotazioni" di nove motoscafi adibiti ad ambulanza in vetroresina, di bandiera italiana, così identificati:

| | TARGA | ANNO DI COSTRUZIONE | VALORE ASSICURATO IN € |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| 1 | RV06019 | 2003 | 100.000,00 |
| 2 | RV06018 | 2003 | 100.000,00 |
| 3 | RV06057 | 2005 | 100.000,00 |
| 4 | RV06056 | 2003 | 100.000,00 |
| 5 | RV06867 | 2010 | 120.000,00 |
| 6 | RV07072 | 2015 | 150.000,00 |
| 7 | RV07165 | 2016 | 150.000,00 |
| 8 | RV07361 | 2018 | 250.000,00 |
| 9 | RV07362 | 2018 | 250.000,00 |

PREMIO NETTO ANNUO € _____ (IN CIFRE)

IMPOSTE € _____ (IN CIFRE)

~~Il premio annuo lordo complessivo relativo alla presente copertura assicurativa è pari a~~

~~€ _____ (IN CIFRE)~~

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 1 – CONDIZIONI DI SICURTA'

A parziale deroga alle Condizioni Generali della Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972), la garanzia si intende inoltre prestata alle Condizioni Franco avaria particolare, salvo i casi di incendio, incaglio, collisione con nave e/o natante, urto contro oggetti fissi e/o flottanti e sommersione; è escluso il ricorso terzi e i danni da pirateria.

Franchigie fisse per ogni danno, esclusa Perdita totale e Abbandono:

| | TARGA | FRANCHIGIA IN € | VALORE ASSICURATO IN € |
|---|---------|-----------------|------------------------|
| 1 | RV06019 | 2.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | RV06018 | 2.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | RV06057 | 2.500,00 | 100.000,00 |
| 4 | RV06056 | 2.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | RV06867 | 2.500,00 | 120.000,00 |
| 6 | RV07072 | 2.500,00 | 150.000,00 |
| 7 | RV07165 | 2.500,00 | 150.000,00 |
| 8 | RV07361 | 3.000,00 | 250.000,00 |
| 9 | RV07362 | 3.000,00 | 250.000,00 |

Art. 2 – Durata del contratto

La durata del contratto è convenuta in UN anno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2024 fino alle ore 24.00 del 31.12.2025; è escluso il tacito rinnovo.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale di polizza per ogni giorno di proroga.

In caso di disdetta dell'Assicuratore, il periodo di proroga viene ridotto a 90 giorni a condizioni da concordarsi.

Art. 3 - Pagamento del premio – revisione del prezzo

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio, ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, la revisione del prezzo.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo l'80% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

La Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini indicati nel presente articolo.

Art. 4 - Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo della Sede legale della Contraente.

Art. 5 - Oneri a carico della Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale e comunque su richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri, indicando per ogni sinistro:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento ;
- c) stato del sinistro :
 - o sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - o sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - o sinistri respinti – senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula del contratto fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, pertanto anche successivamente alla scadenza del contratto, entro trenta giorni dalla sua richiesta.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excel, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta, devono essere fatte a mezzo posta ordinaria o altro mezzo certo (PEC, mail), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 8 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile _____, Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

| Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
|---------|---------|---------------------------|
| | | |
| | | |

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

Per il pagamento dei premi, la Compagnia si impegna a ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010; a tale scopo, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati.

La Compagnia assume altresì nei confronti del Contraente, l'obbligo ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 di riportare in tutti i pagamenti relativi al presente servizio assicurativo il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Contraente medesima.

Art. 11 – Limiti di navigazione

La garanzia si intende prestata per la navigazione nell'ambito della Laguna veneta.

Art. 12 – Clausola c.r.o. (cancelling return only)

La presente copertura è soggetta alla clausola C.R.O. (cancelling return only); pertanto nessun rimborso di premio verrà concesso alla Contraente anche nel caso in cui l'imbarcazione sosti in porto o in zone approvate dalla Compagnia.

Art. 13 – Premio complementare

In casi di perdita totale e/o di abbandono – ancorchè l'indennizzo venga liquidato dalla Compagnia in via transattiva – la Contraente dovrà corrispondere l'intero premio stabilito in polizza.

Art. 14 – Prolungato disarmo

Nel caso in cui l'imbarcazione assicurata si trovi in disarmo per un periodo di 180 o più giorni e venga successivamente riarmata, la validità della presente copertura per la navigazione è soggetta all'ottenimento di apposita attestazione di buona pratica del disarmo e del successivo riarmo da parte del RINA.

Art. 15 - Clausola di classificazione

L'Assicurato dichiara che l'imbarcazione, per tutta la durata dell'assicurazione, risulta munita di Certificato di idoneità alla navigazione stabilita in Polizza rilasciato dall'Autorità competente a norma delle vigenti Leggi e in conformità alla "Dichiarazione di Navigabilità" e/o "Annotazioni di Sicurezza" del Registro Italiano Navale (RINA).

Art. 16 - Clausola di collegamento a libro matricola

La presente polizza risulta collegata al contratto RCA e natanti (libro matricola) della Contraente.

Adeguatezza del riconoscimento elettronico della data

- 1) Per assicurarsi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche e i componenti elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento della data, l'Assicurato:
 - a) deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data;
 - b) qualora i produttori non possano rilasciare o comunque non rilascino tale certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data, sia presi separatamente che in

collegamento con altre apparecchiature.

- 2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie per risolvere il problema.
- 3) In nessun caso l'Assicuratore risponderà di danni o perdite causate dall'inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo di non operatività della copertura in relazione al problema di riconoscimento della data.
- 4) In nessun caso l'Assicuratore è obbligato per perdite, danni, responsabilità o spese subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica o raccolta dati.

Esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;

1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;

1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.

1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Esclusione dei rischi di attacchi cibernetici

1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

Esclusione danni da asbesto

E' esclusa dal presente Contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente od indirettamente derivante, seppure in parte, dall'Asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'Asbesto.

Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con Legge n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento EU 2016/679, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società, inoltre, è individuata quale titolare autonomo del trattamento di dati personali di terzi di qualsiasi natura, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, acquisiti per il corretto espletamento del servizio e quindi tenuta agli adempimenti previsti per il titolare, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE MARITTIMA DI NAVI A SCAFO METALLICO (Ed. 1972)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Rischi assunti

Art. 1. - Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono la nave assicurata per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- rottura od accidente ad impianti nucleari o reattori situati sia a bordo che altrove;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione dei carichi, nonché di rifornimento di combustibile;
- vizio intrinseco occulto della nave, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

L'assicuratore risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo art. 3. Tuttavia se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo, salvo il disposto dell'art. 41.

Art. 2. - L'assicuratore risponde inoltre, nei limiti del contratto e in proporzione della somma assicurata, delle indennità risultanti a carico della nave che l'assicurato in ragione dei suoi interessi sulla nave medesima sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con la nave. L'assicuratore risponde altresì, a norma dell'art. 11, delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

L'assicuratore resta in ogni caso estraneo:

- a reclami o azioni di terzi:
 - per rimozione o eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci o altre cose qualsiasi;
 - per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di navi di terzi con le quali la nave assicurata venga in collisione o cose a bordo delle stesse;
- a reclami o azioni promossi da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con la nave o interessi su di essa o sul carico;
- a ricorsi per morte, lesioni o danni di qualsiasi specie alla integrità fisica delle persone, malattia, qualunque ne sia la causa.

Qualora l'urto della nave avvenga con altra nave di proprietà dell'assicurato, l'assicuratore risponde come se detta nave appartenesse ad un terzo.

Rischi esclusi

Art. 3. - Non sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite dipendenti direttamente o indirettamente da:

- a) ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra (mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra, che non facciano parte del carico) guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità, popoli;
 -) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendano parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro, o a tumulti o sommosse civili;
- d) pirateria;
- e) atti di persone che agiscono per malvagità;
- f) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- g) fatti di dolo o frode del comandante;
- h) qualunque fatto del comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;
- i) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'art. 1; vetustà, deficiente manutenzione della nave da parte dell'armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- l) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- m) insufficiente provvista di combustibile;
- n) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che non rientri nei casi previsti dal 2° alinea del 1° comma dell'art.1.

Art. 4. - L'assicuratore resta estraneo:

- a) a reclami o azioni, sia contrattuali che extra contrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentati da chicchessia contro la nave salvo

quanto disposto all'art. 2;

- b) a spese inerenti a quarantena, a stazione forzata, a svernamento, a presa fra i ghiacci, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;
- c) alle conseguenze della determinazione dell'assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

Estensione dell'assicurazione

Art. 5. - La nave è coperta di assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della presente polizza; peraltro non è coperta qualora venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che la nave abbia necessità di soccorso; non è nemmeno coperta quando effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base ad un contratto stipulato in anticipo dal proprietario, dall'armatore o dal noleggiatore.

Viaggi al di fuori dei limiti di navigazione

Art. 6. - La garanzia prestata con la presente polizza può essere estesa, con il consenso dell'assicuratore, ai viaggi che la nave dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in polizza, purché la nave risulti classificata per detti viaggi e l'assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

Durata dell'assicurazione a tempo

Art. 7. - L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza fino al termine in essa stabilito.

Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova in navigazione o in porto di rifugio, l'assicurato, purché ne faccia preventiva richiesta scritta agli assicuratori, ha diritto al prolungamento dell'assicurazione fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel primo porto di scalo; per il prolungamento l'assicurato deve un supplemento di premio calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

In caso di perdita totale, o di abbandono, durante il prolungamento di cui sopra, l'assicurato deve integrare il premio supplementare fino all'importo del premio di un nuovo periodo annuale.

Durata dell'assicurazione a viaggio

Art. 8. - L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci o, non caricandone, dal momento in cui molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui la nave è ormeggiata, o non esistendo punto di ormeggio, ancorata a destinazione, oppure, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione ma non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo. Se entro questo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, l'assicurazione cessa con l'inizio delle operazioni di imbarco.

L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato ha effetto dalle ore 24 del giorno della stipulazione del contratto o dalla diversa ora indicata nella polizza.

In caso di stazione forzata o di quarantena, l'assicurazione a viaggio perdura fino al termine massimo di sei mesi dal giorno di inizio dello stazionamento o della quarantena che sia scontata in un porto di scalo o in quello di destinazione; se la quarantena è scontata altrove il termine di sei mesi decorre dal giorno della partenza per il luogo di quarantena. Per il periodo di stazionamento o di quarantena, l'assicurato è tenuto a corrispondere, per ciascun mese o frazione di mese, un adeguato premio supplementare in misura da convenirsi; l'assicurato può tuttavia recedere dall'assicurazione facendone espressa dichiarazione e pagando il supplemento di premio per il mese in corso.

In caso di cambiamento forzato di via o di viaggio, salvo il disposto del precedente comma, l'assicurazione continua ad avere pieno effetto fino al porto di destinazione ai sensi della prima parte del presente articolo. L'assicuratore copre esclusivamente il viaggio assicurato; il cambiamento non forzato di via o di viaggio fa cessare l'assicurazione.

Violazione all'insaputa dell'assicurato di condizioni di polizza concernenti la navigazione

Art. 9. - Quando la nave è assicurata a tempo resta coperta anche in caso di violazione, all'insaputa dell'assicurato, di condizioni del presente contratto relative al carico, al servizio cui la nave stessa è adibita, ai limiti di navigazione, alle operazioni di rimorchio, di salvataggio, o alla data di partenza o epoca del viaggio, ferme le disposizioni degli artt. 3 e 4, e l'assicurato è tenuto a corrispondere un adeguato soprapremio.

L'assicurato deve comunicare all'assicuratore ogni violazione non appena questa viene a sua conoscenza.

Alienazione della nave

Art. 10. - L'alienazione della nave, resa pubblica ai sensi dell'art. 250 Cod. Nav., fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. Quando l'assicurazione è stipulata a tempo, all'assicurato viene rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio.

Limiti delle obbligazioni dell'assicuratore

Art. 11. - Il limite delle obbligazioni dell'assicuratore per ogni viaggio è costituito, per i rischi descritti all'art. 1, da un importo pari alla somma assicurata. Per il rischio descritto all'art. 2, altro importo pari anch'esso alla somma assicurata costituisce il limite delle obbligazioni dell'assicuratore per ogni avvenimento.

Le spese fatte ai sensi dell'art. 21 per evitare o diminuire il danno sono a carico dell'assicuratore, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che l'assicuratore provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico dell'assicuratore solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra l'assicuratore e l'assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

Art. 12. - Per viaggio, agli effetti del precedente art. 11, si intende:

- a) nel caso di assicurazione a viaggio la durata della assicurazione come previsto all'art. 8;
- b) nel caso di assicurazione a tempo, il periodo che ha principio con l'inizio di una traversata come appresso definita, ed ha fine al termine della terza traversata, oppure al termine della seconda traversata consecutiva con carico, se questa eventualità si verifica per prima.

Per traversata si intende:

- 1) se la nave parte con carico, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave comincia a caricare merce al primo porto o luogo di caricazione e termina, nell'ultimo porto o luogo di scarica, al momento in cui, completata la scarica, la nave ricomincia a caricare, o, non caricando altre merci, nel momento in cui salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire dal detto porto, salvo quanto previsto al successivo n. 3.
- 2) Se la nave parte in zavorra, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire e termina, nel porto o luogo immediatamente seguente - salvo che si tratti di porto o luogo di rifugio o di scalo effettuato al solo scopo di rifornimento di combustibile - al momento in cui comincia a caricare merci o, non caricandone, riparte in zavorra, salvo sempre quanto previsto al successivo n. 3.
- 3) Se una traversata, quale definita ai precedenti numeri 1 e 2, venga a comprendere un periodo di sosta di 30 o più giorni sia nel porto o luogo di caricazione che in quello di scaricazione (n. 1), o nel porto di partenza o di arrivo (n. 2), o in ogni altro porto o luogo, diverso dai precedenti, che non sia di rifugio, la traversata s'intende terminata allo scadere dei 30 giorni di sosta dal giorno dell'ormeggio; ogni successivo periodo, di 30 giorni o frazione, prima dell'inizio della caricazione o della partenza, costituisce traversata separata.
- 4) Costituisce altresì separata traversata ogni periodo di trenta giorni o frazione che non sia compreso nelle ipotesi fatte ai precedenti numeri. Tuttavia, in caso di nave di nuovo acquisto o di nave riconsegnata all'armatore al termine di un contratto di noleggio, il periodo intercorrente tra la data di consegna all'armatore e l'inizio di una traversata è compreso nella traversata medesima, sempre che il periodo stesso sia inferiore a trenta giorni. Diversamente costituisce traversata separata a norma del punto 3.

Qualora la nave parta in zavorra per effettuare riparazioni di danni a carico dell'assicuratore, la partenza della nave non dà inizio ad una separata traversata e la traversata in corso si considera prolungata fino all'arrivo nel porto in cui la nave si reca per la riparazione.

Valutazione della nave

Art. 13. - La valutazione attribuita alla nave nella polizza comprende, salvo indicazione contraria:

- a) lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi o gli strumenti di navigazione, le calderine, i molinelli, le grue, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscano energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici o radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto; il combustibile, le vettoviglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'assicurato;
-) l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

Valore assicurabile ed assicurazioni complementari

Art. 14. - Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione della nave indicata in polizza.

L'assicurato ha facoltà di provvedere, con questa o con altre polizze, ad assicurare anche:

- a) gli esborsi di armamento, le eccedenze di avaria generale, di spese di salvataggio e di ricorso terzi, e ogni altro interesse, col limite, nel complesso, del 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;
- b) con polizza a tempo una somma a titolo di nolo, contrattato o non contrattato, che, cumulata alle somme che siano coperte ai sensi della precedente lettera a), non ecceda nel complesso il 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;
- c) il nolo, o il corrispettivo per locazione, da guadagnare, in forza di contratti a viaggio già pattuiti, e ciò per una somma non eccedente l'importo lordo convenuto per il trasporto in corso di esecuzione e quello per il trasporto del carico successivo, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurabile per la presente lettera c) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b). Nel periodo di copertura possono essere inclusi anche la traversata in zavorra per prendere il primo carico e una traversata in zavorra intermedia tra i due carichi. La somma assicurata si riduce automaticamente della parte di nolo o di corrispettivo per locazione man mano guadagnata;
- d) il nolo sperato se la nave in zavorra senza contratto di noleggio, per una somma non eccedente l'importo lordo sperato sul prossimo viaggio con carico; tale somma verrà determinata in base ai noli correnti al momento della assicurazione, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurata per la presente lettera d) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b);
- e) una somma non eccedente il 50% del corrispettivo lordo per locazione a tempo o per serie di viaggi, guadagnabile a termini del

relativo contratto, in un periodo non superiore a 18 mesi. Dalla somma assicurabile per la presente lettera e) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b).

La somma assicurata ai sensi della presente lettera si riduce automaticamente del 50% del corrispettivo lordo mano a mano guadagnato; se il contratto di locazione ha durata superiore a 18 mesi, all'automatica riduzione si fa luogo solo dal momento in cui le somme assicurate tra la presente lettera e) e per la precedente lettera b) si troveranno ad eccedere il 50% del corrispettivo lordo ancora da guadagnare in base al contratto di locazione. L'assicurazione regolata dalla presente lettera ha effetto solo dalla data della firma del contratto di locazione;

- f) i premi corrisposti, o dovuti, su polizze stipulate per un periodo non superiore a 12 mesi per la copertura di qualsiasi interesse assicurabile; la somma assicurabile non può eccedere la quota parte del premio corrispondente al periodo di rischio ancora da correre, calcolata a pro-rata mensile; la somma così assicurata si riduce automaticamente di mese in mese dell'importo di premio corrispondente al mese decorso.

Presupposti essenziali dell'assicurazione nullità e decadenza

Art. 15. - L'assicurazione è prestata a condizione:

- a) che la nave sia in possesso del certificato di classificazione o del documento di abilitazione indicati in polizza;
- b) che, salvo le ipotesi contemplate all'art. 14, non siasi assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo e apparato motore;
- c) che la nave non sia gravata da ipoteche oltre quelle dichiarate per iscritto dall'assicurato.

In mancanza di tali condizioni il contratto è nullo, fermo il diritto dell'assicuratore al risarcimento dei danni subiti.

L'assicurato perde ogni diritto all'indennità derivantegli dal contratto quando vengano meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati al precedente comma, e cioè:

- 1) quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico dell'assicuratore;
- 2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto dell'assicuratore, l'assicurato copra, al di fuori delle ipotesi previste all'art. 14, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo e apparato motore;
- 3) quando l'assicurato non abbia notificato all'assicuratore, entro 15 giorni, la costituzione di ipoteche.

Facoltà di recesso in caso di sinistro

Art. 16. - In caso di sinistro, anche se esso non è a carico dell'assicuratore, questi ha facoltà di recedere dal contratto con avviso notificato all'assicurato a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di trenta giorni da quello in cui ha avuto conoscenza del sinistro stesso.

Il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello della notificazione, se la nave, al momento della notificazione medesima, trovasi ormeggiata o ancorata in porto. Se la nave al momento della notificazione trovasi in navigazione, il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello in cui la nave è ormeggiata o ancorata nel primo porto di scalo.

Se, prima della scadenza dei termini di cui sopra, la nave carichi merce o riprenda il mare, l'assicurazione cessa con l'inizio della caricazione o al momento in cui la nave molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire.

Se infine debbesi procedere a riparazioni della nave a carico dell'assicuratore, il recesso non ha effetto fino a che le riparazioni non siano compiute, salvo che la nave prenda carico, nel qual caso il recesso ha effetto immediato.

L'assicurato ha diritto alla restituzione della parte proporzionale del premio afferente al periodo decorrente dal giorno di effetto del recesso.

Fallimento dell'assicurato

Art. 17. - In caso di fallimento dell'assicurato, o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, l'assicuratore, nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del provvedimento giudiziario o amministrativo, ha facoltà di recedere dal contratto nei modi e con gli effetti del precedente art. 16.

Pagamento del premio

Art. 18. - Il premio con gli accessori e le imposte e tasse, debbono essere pagati alla consegna della polizza. In caso di rateazione del premio, le rate successive alla prima debbono essere pagate alle scadenze convenute, mentre gli accessori debbono essere pagati per intero alla consegna della polizza insieme alla prima rata di premio. Il premio, i soprapremi, i premi supplementari, gli accessori di polizza, le imposte e tasse debbono essere pagati dall'assicurato presso gli uffici di direzione dell'assicuratore o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha effetto dal momento indicato all'art. 7 e all'art. 8, se il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui l'assicurato effettua il pagamento, ferme restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso un termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme sempre restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Trascorso il citato termine di 15 giorni, l'assicuratore ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto all'intero premio del periodo di assicurazione in corso, oppure di chiedere giudizialmente la esecuzione del contratto stesso.

Nel caso di polizza a tempo il periodo di assicurazione corrisponde alla durata della polizza, col limite massimo di un anno.

Salvo i casi previsti negli artt. 10, 16, 17 e 19, il premio e i soprapremi del periodo di assicurazione sono integralmente dovuti anche se ne sia stato concesso il pagamento rateale, qualunque sia la parte del periodo consumata, e ciò anche in caso di perdita totale, sia

Qualora la polizza abbia durata inferiore ad un anno e la nave sia perduta per sinistro a carico dell'assicuratore, o venga ad esso abbandonata, l'assicurato, oltre il premio di polizza, deve anche un premio complementare pari alla differenza tra il premio annuo calcolato sulla base del tasso all'uopo convenuto e il premio di polizza.

Art. 19. - Quando la nave soste in porto oppure in una zona di sosta approvata dagli assicuratori per una durata continuativa non inferiore a trenta giorni, l'assicuratore rimborsa all'assicurato per ogni periodo completo di trenta giorni un importo calcolato sulla somma assicurata in base ai tassi di storno convenuti con la presente polizza relativamente al caso che:

- Se durante una parte soltanto di un periodo di trenta giorni, come anzidetto, la nave trovasi in riparazione, lo storno dovuto sarà calcolato in proporzione ai giorni in cui la nave trovasi in riparazione rispettivamente ai giorni in cui la nave non trovasi in riparazione.

Le operazioni di carico o di scarico o la presenza di carico a bordo non escludono gli storni suddetti; tuttavia nessuno storno sarà dovuto per qualsiasi periodo durante il quale la nave venga usata per il deposito di merce.

I tassi di storno sono determinati in relazione al premio convenuto all'emissione della polizza; se questo premio, per qualsiasi ragione, viene variato nel corso della polizza anche i tassi di storno debbono venire corrispondentemente variati.

Lo storno del premio conseguente alla sosta viene regolato alla scadenza del contratto ed è dovuto dall'assicuratore solo se la nave sia in salvo.

Nel caso che l'inizio o la cessazione della presente polizza cadano nel corso di un periodo di sosta di 30 giorni come sopra definito, l'assicuratore, per la frazione di periodo coperto con la presente polizza, rimborsa una quota proporzionale dell'importo che sarebbe stato stornato per il periodo completo di trenta giorni.

Art. 20. - In caso di sinistro l'assicurato, appena avutane conoscenza, deve darne comunicazione all'assicuratore con tutte le informazioni e notizie ricevute e deve richiedere il suo intervento.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'assicurato d'accordo con l'assicuratore o con i suoi rappresentanti.

L'assicuratore può intervenire, agli stessi fini di cui ai precedenti commi, senza che per questo gli si possa opporre di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento di diritti dell'assicurato.

Nel caso di ricorso di terzi contro la nave dell'assicuratore, fino a quando ne ha interesse, ha la facoltà di assumere la gestione della vertenza tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'assicurato.

L'assicurato, e per esso il comandante, non può per alcuna ragione rifiutare all'assicuratore, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre la nave in altro porto per riparazioni come previsto all'art. 32, di far rimorchiare la nave e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso dell'assicuratore; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro sei mesi dall'avvenimento l'assicuratore non può essere tenuto a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tali obblighi, o vi adempie senza la dovuta sollecitudine e diligenza, l'indennità è ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.

Art. 23. - L'assicurato può, nei modi e termini di legge, abbandonare la nave all'assicuratore:

- a) in caso di mancanza di notizie della nave da almeno 4 mesi; l'assicurato deve provare la data della partenza e il non arrivo della nave;
- b) in caso di distruzione totale della nave, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;
- c) quando la nave è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di

riparazione necessari e la nave non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dalla nave sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'art. 307 cod. nav., le paghe e le panatiche dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie. Resta fermo l'obbligo fatto all'assicurato, o per esso al comandante, dagli art. 21 e 32, di condurre in caso di danno la nave in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando l'assicuratore ne faccia richiesta, e il computo dei 3/4 è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se la nave è stata riparata l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente polizza, sempre che gli assicuratori abbiano assunto tale rischio.

Art. 24. - L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi. Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, e i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che l'assicuratore copra solo una parte della valutazione attribuita alla nave con la presente polizza, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'assicurato verso i terzi.

Art. 25. - Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i remi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'assicurato. Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dall'assicuratore e, qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrate dall'assicurato.

La presente disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzione dello Stato o altri compensi di armamento.

Art. 26. - L'assicuratore ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

Delle avarie

Art. 27. - In caso di avaria particolare l'assicuratore risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della presente polizza, soltanto:

- a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dall'assicuratore o dai suoi rappresentanti.

Art. 28. - All'assicurato non spetta alcun rimborso qualora l'importo delle spese di cui all'articolo precedente non superi per uno stesso viaggio come definito all'art. 12, il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore, eccezion fatta per i casi di incaglio, sommersione, incendio, collisione con navi o natanti. La eccezione non trova applicazione nei casi di incaglio nei canali di Panama, Suez, Manchester e loro diramazioni, oppure nel fiume Mersey, al di sopra di Rock Slip, nel Rio della Plata (al di sopra della linea congiungente il bacino nord di Buenos Aires e la foce del fiume San Pedro) o suoi affluenti, nel Danubio, nel Demerara, oppure sul lido di Yenikale.

Nel caso di danno al solo scafo o al solo apparato motore il limite del 3% è calcolato sulle rispettive valutazioni; nel caso di danni allo scafo e all'apparato motore il detto limite del 3 % può, a scelta dell'assicurato, essere calcolato sulle due valutazioni separate o sulla valutazione complessiva.

Art. 29. - Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano sempre a carico dell'assicurato, salvo il disposto degli artt. 32, 33 e 35.

Art. 30. - L'assicuratore non è, tenuto ad indennizzare danni non riparati.

Qualora la nave si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione in tema di perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con l'assicuratore e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dall'assicuratore sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'assicurato.

Art. 31. - Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo e il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, o ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni, e ne consegua un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio della nave, le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore della nave per effetto dei lavori di riparazione, eccezion fatta per la parte di indennità concernente spese

contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'assicurato e dell'assicuratore, o suoi rappresentanti, e, in difetto di accordo, a un collegio arbitrale. Il collegio è composto da un arbitro nominato dall'assicuratore, da un arbitro nominato dall'assicurato e da un terzo arbitro nominato dai due predetti, o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata emessa la polizza.

Tuttavia per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggette a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si applica nella misura fissa di un sesto e in quanto la nave abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre e qualunque sia l'età della nave, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta all'assicuratore il valore di ricupero.

Sulle spese per pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto del bacino, alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di sei mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare la nave ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato alla nave uno stabile beneficio.

Art. 32. - Quando la nave colpita da sinistro a carico dell'assicuratore si trovi in un porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'assicurato, e per esso il comandante, è obbligato a condurre la nave, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dall'assicuratore più conveniente, e l'assicuratore continua a correre il rischio senza aumento di premio. Il comandante, e in genere le persone delegate dall'assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con l'assicuratore o i suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi macchina, sono a carico dell'assicuratore. Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se la nave procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dall'assicuratore dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel porto prescelto dall'assicuratore per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

Art. 33. - Durante il tempo in cui la nave staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e le panatiche dell'equipaggio sono a carico dell'assicuratore; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, l'assicuratore rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave. Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe e le panatiche dell'equipaggio non sono a carico dell'Assicuratore, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune nel qual caso l'Assicuratore rimborserà il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Vi considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

Art. 34. - I danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico dell'assicuratore solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'art. 5.

Art. 35. - L'assicuratore risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di polizza e il valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, e a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'assicurato per contribuzione in avaria comune.

Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito la nave, l'assicuratore, in deroga all'art. 536 cod. nav., risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra valutazione di polizza e valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria e a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico della nave, senza deduzione di franchigia.

L'assicuratore riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della legge italiana o in conformità delle regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge e agli usi del porto di destinazione. Nei regolamenti fatti in via amichevole, la designazione del liquidatore in rappresentanza della nave spetta all'assicuratore.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune.

Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quelle della polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

Art. 36. - L'assicuratore, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di polizza e il valore della nave in stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa all'assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio della nave in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'art. 497 cod. nav., è a carico della nave.

Nei casi di incaglio avvenuto nei luoghi indicati nel primo comma dell'art. 28 l'assicuratore non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

Pagamento delle indennità

Art. 37. - L'assicuratore paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale della nave e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'art. 23, il certificato di cancellazione della nave dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla presente polizza o dalla legge.

In caso di abbandono e in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dalla accettazione dell'abbandono da parte dell'assicuratore o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento all'assicuratore.

Interessi su anticipi di somme

Art. 38. - Non sono dovuti all'assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come preveduto dai precedenti articoli.

Compensazione dei premi con i danni

Art. 39. - Dall'importo delle indennità sono da detrarre i premi, anche non scaduti, della presente polizza nonché tutti i premi scaduti per altre polizze che l'assicurato abbia o abbia avuto con l'assicuratore; né l'assicurato può fare cessione del suo credito di indennità a terzi se non per il supero.

Quando l'assicurato o chi reclama il danno si trovi in stato di insolvenza, di concordato preventivo, di fallimento o di amministrazione controllata, tutti i premi scaduti o non scaduti in dipendenza di dette polizze vengono compensati con le somme da pagarsi dall'assicuratore.

Effettuata la compensazione, l'assicuratore restituisce gli effetti cambiari che gli fossero stati rilasciati per i premi.

Inchiesta pubblica sul sinistro

Art. 40. - Nei casi di sinistro, per i quali l'autorità proceda a inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione della indennità che potesse essere dovuta dall'assicuratore resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono passati all'autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico di chicchessia, la liquidazione resta sospesa fino a pronuncia definitiva del magistrato penale.

Colpa dell'Assicurato comandante della nave

Art. 41. - Quando il comandante è anche proprietario o comproprietario della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, le indennità, o in caso di comproprietà la parte di indennità proporzionale alla quota di proprietà, vengono ridotte del 50% se la patente gli è stata ritirata definitivamente e del 25% se gli è stata ritirata temporaneamente.

Quando, al di fuori del caso di proprietà o comproprietà, il comandante sia interessato o cointeressato nell'assicurazione della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, su quanto al comandante spetti per la sua parte di interesse nell'assicurazione si applicano le riduzioni di cui al precedente comma.

Coassicurazione e delega

Art. 42. - Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti con l'assicuratore cui sia affidata la delega, il quale deve a sua volta tenere informati gli altri assicuratori. Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri riguardi, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dall'assicuratore delegatario per conto comune, sia per quanto concerne l'esazione dei premi, sia per quanto si riferisce alla liquidazione dei danni.

Ciascun assicuratore è tenuto al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta.

Cessione dei diritti derivanti dalla polizza

Art. 43. - La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla polizza non è valida e non è opponibile all'assicuratore se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove l'assicuratore abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio e alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla polizza.

Imposte e tasse

Art. 44. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'assicuratore.

Foro competente

Art. 45. - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede la direzione dell'assicuratore o l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 282 e 648 cod. di Proc. Civ. e cioè alla facoltà di demandare la esecuzione provvisoria della sentenza, o del decreto ingiuntivo.

